

ART. 19 BIS

Misure per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legge n. 34 del 30.04.2019, coordinato con la legge di conversione del 28/06/2019, n. 58 (GU Serie Generale n. 151 del 29/06/2019 - Suppl. Ordinario n. 26), il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, la ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

2. Il competente Ufficio SUAP, eventualmente ed ove occorra di concerto con il Corpo di Polizia Locale e l'U.T.C., procederà, preliminarmente al rilascio dei titoli abilitativi, alle necessarie verifiche a norma di quanto sopra stabilito, inibendo l'avvio delle attività non in regola con il pagamento dei tributi locali.

3. La permanenza in esercizio, il subentro, l'affitto e la cessione del ramo d'azienda, il rinnovo di autorizzazioni o concessioni relativamente ad attività commerciali o produttive è subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti o titolari delle attività medesime. A tal fine, per tutte le attività esistenti, l'Ufficio SUAP su segnalazione ed in sinergia con l'Ufficio Tributi, procede alle verifiche di che trattasi, avviando i procedimenti amministrativi necessari per la sospensione dell'esercizio dell'attività e per il recupero delle morosità, ognuno per le proprie competenze.

4. Nel caso di accertate morosità superiori ad € 1.000,00, potrà essere avanzata all'Ente istanza di dilazione del debito per la parte eccedente, in deroga al successivo art. 22 e previa presentazione di idonea polizza fidejussoria con escussione a prima richiesta, secondo le seguenti modalità:

- per morosità da € 1.000,01 ad € 5.000,00 n. 12 rate mensili di eguale importo;
- per morosità da € 5.000,01 ad € 10.000,00 n. 24 rate mensili di eguale importo;
- per morosità da € 10.000,01 ad € 30.000,00 n. 36 rate mensili di eguale importo;
- per morosità oltre € 30.000,01 n. 48 rate mensili di eguale importo.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo e sottoscritto per accettazione dal debitore. Il mancato versamento di almeno due rate consecutive del piano rateale comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di versamento in unica soluzione dell'intera posizione debitoria, pena la sospensione delle autorizzazioni/SCIA di competenza comunale.

5. Qualora a seguito della sospensione dell'attività il debitore non proceda entro 12 mesi all'estinzione del debito, anche mediante piano di rateizzazione, l'Ufficio SUAP procede alla revoca delle autorizzazioni comunali/SCIA.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di commercio su aree pubbliche, fiere e mercati.